Corte d'Appello di Campobasso - Sezione Lavoro - Sentenza 20 ottobre 2014 n. 200

CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE di APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:

- dott. Vincenzo PUPILELLA Presidente
- dott. Clotilde PARISE consigliere.
- dott. Giuseppina PAOLITTO consigliere rel.

ha pronunziato, dando lettura del dispositivo all'udienza collegiale del 19 settembre 2014, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 2° grado

in materia di

PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE

iscritta al n. 257ANNO 2012 R.G.L.

avente ad oggetto: appello avverso sentenza in materia di indennizzo ex L. 210/92, promossa da:

MINISTERO della Salute, in persona del ministro p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, domiciliata ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura in Campobasso

appellante

contro:

Di.Lu., rappresentato e difeso dall'aw.to Quirino Mescia, domiciliato in Campobasso

- appellato--appellatoConclusioni

I difensori si sono riportati alle conclusioni già rassegnate nei rispettivi atti e chiesto che la causa

fosse trattenuta in decisione.

MOTIVI della DECISIONE

Con ricorso depositato in data 14.4.2011 Di.Lu., premesso di non avere avuta accolta in sede amministrativa la domanda di indennizzo ex art. 1 L. 210/92 presentata per avere contratto la sindrome di Guillaine-Barrè a seguito di vaccinazione antinfluenzale, chiedeva all'adito Tribunale di Campobasso che fosse riconosciuto il suo diritto e che, conseguentemente, fossero condannate le Amministrazioni convenute, Ministero della Salute e Regione Molise, anche in solido, al relativo pagamento, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al soddisfo, previ accertamento e declaratoria della dipendenza della suddetta sindrome dalla vaccinazione antinfluenzale a cui si era sottoposto il 28.10.2008, vaccinazione che nel suo caso, stando alle lineeguida della campagna 2009-2010 promossa dalle autorità sanitarie, era raccomandata in quanto soggetto a rischio per ragioni di età, (ultrasessantacinquenne), e che era stata posta in relazione alla patologia in discussione allorquando, ricoverato presso TUO di rianimazione del P. O. di Campobasso con iniziale diagnosi di paraplegia di ndd, i medici del reparto avevano rilevato essere la sindrome di ... una delle reazioni avverse al vaccino.

Si costituivano entrambe le Amministrazioni convenute e, sollevata la questione della legittimazione passiva in materia, nel merito contestavano la domanda del Di.Lu. per carenza dei presupposti di legge, in quanto non risultava dimostrata la obbligatorietà della vaccinazione praticata all'istante.

Il Tribunale di Campobasso, con sentenza del 13.3.2012, affermata la legittimazione passiva della sola Amministrazione Statale, in esito a CTU medico-legale confermativa della patologia denunciata e della sua dipendenza dal vaccino antinfluenzale praticato al Di.Lu. nell'ottobre 2008 accoglieva la domanda, avendo ritenuto che la fattispecie in esame, ancorché non riferita ad ipotesi di vaccinazione non obbligatoria, fosse da ricomprendere nella previsione di legge di cui all'art. 1 L. 210/92 alla luce delle pronunce in materia emesse dalla Corte Costituzionale (sentenze nn. 427/98 e 423/00) per casi di vaccini non obbligatori antiepatite B e antipolio. Contro tale decisione ha proposto appello il Ministero tornando ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché sollevando l'ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso per asserito difetto della domanda amministrativa, e nel merito censurando di erroneità e violazione di legge la decisione del Tribunale di Campobasso, laddove l'unica interpretazione rispettosa della lettera e della funzione della legge 2010/92 era a riconoscersi la tutela dei soli soggetti vittime di vaccinazioni obbligatorie, quale certamente non era quella antinfluenzale.

Ritualmente costituitosi il contraddittorio anche nel presente grado, degli appellati si costituiva in giudizio il solo Di.Lu..

Acquisiti dal Ctu incaricato in primo grado, dr. n. P., chiarimenti onde verificare se alla vaccinazione a cui si era sottoposto il Di.Lu. non si opponessero controindicazioni soggettive, all'odierna udienza la causa era decisa come da separato dispositivo.

L'appello è infondato.

Quanto al profilo attinente alla legittimazione passiva del Ministero della Salute, l'intervento delle SS. UU. (sentenza n. 12538/11) in funzione risolutiva del contrasto formatosi sul tema, ed affermativo della legittimazione passiva unicamente del Ministero della Salute, esonera da ogni altra argomentazione a conferma della sentenza impugnata.

In ordine all'altra eccezione sollevata dall'appellante, quella di inammissibilità del ricorso, è sufficiente il rilevare, tra le produzioni di parte appellata effettuate in primo grado, la domanda di indennizzo inoltrata alla ASL territorialmente competente in data 6.10.2010.

In merito, poi, al secondo motivo di gravame, le argomentazioni svolte dal Ministero sono definitivamente superate, ad avviso di questa Corte, dall'ultimo degli insegnamenti che in materi ha pronunciato il Giudice delle Leggi, con la sentenza n. 107 del 29 maggio 2012.

Con tale sentenza la Corte Costituzionale è tornata a statuire l'incostituzionalità dell'art. 1 L. 210/92 nella parte in cui tale disposizione non consente il riconoscimento del diritto all'indennizzo per le vittime di lesioni conseguenti a vaccinazioni non obbligatorie, ma che siano state raccomandate o anche solo sollecitate dalle autorità sanitarie.

Come nelle precedenti sue pronunce in materia, difatti, la Corte ha posto l'accento sui doveri di solidarietà sociale e sulla stessa ratio della L. 210/92, precisando che questa "affonda le sue radici nell'esigenza di bilanciare attentamente due contrapposti interessi, quello alla salute e integrità fisica di ogni individuo e quello alla salute della collettività" sicché "il fondamento dell'indennizzo non va individuato nella obbligatorietà della vaccinazione, quanto nell'interesse della collettività (nei confronti della quale - semmai--semmai - l'imposizione dell'obbligo si configura come uno strumento)" A giudizio della c.c. lo stato ha il dovere solidaristico di non lasciare solo chi abbia corso un rischio, quello di subire lesioni conseguenti al vaccino, nell'interesse ed a tutela della salute della collettività.

Posto ciò, la legge che si risolvesse ad indennizzare solo coloro che hanno corso un rischio individuale per perseguire detto interesse collettivo o dietro minaccia di sanzione, escludendo coloro che alla medesima scelta si fossero risolti pur in assenza di costrizioni, sarebbe assolutamente irragionevole ed incostituzionale.

Per tali ragioni, dunque, la sentenza impugnata va integralmente confermata.

Seguono la soccombenza anche le statuizioni sulle spese del presente grado, di lite e di ctu, alla cui liquidazione si provvede nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, sentiti i procuratori costituiti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza del Tribunale di

Campobasso in data 13.3.2012 con ricorso qui depositato il 16.7.2012 da Ministero della Salute nei confronti di Di Do. Lu., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;

condanna l'appellante a rifondere all'appellato, per spese di lite del presente grado, complessivi Euro 900,00 oltre a rimborso forfetario e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;

pone a carico del Ministero appellante le spese di CTU che, in favore del dr. P., liquida in complessivi Euro 300,00 (di cui Euro 10 per esborsi) oltre ad accessori di legge.

Così deciso in Campobasso il 19 settembre 2014

Depositata in Cancelleria il 20 ottobre 2014.